

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Paolo Ortelli  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 121.24 del 30 settembre 2024

#### Formazione professionale e vigilanza sulla qualità: salvaguardare il ruolo della Divisione della formazione professionale ed evitare certificazioni fuorvianti

Signor deputato,

rispondiamo di seguito alle domande poste dalla sua interrogazione.

- 1. Il DECS e la Divisione della formazione professionale sono stati informati di questa iniziativa? Se sì quando, in che contesto e con quale riscontro?**
- 2. Si è, in qualsivoglia modalità deciso, di demandare anche solo parzialmente questo compito pubblico di controllo a terzi? Se sì, su quali basi legali e con quali parametri di legittimazione, rispettivamente perché non si sarebbero coinvolte le Organizzazioni del Mondo del Lavoro (OML)?**

Il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) e la Divisione della formazione professionale (DFP) non sono stati previamente informati dell'iniziativa "Azienda verificata Fill-up" della ditta Fill-up apprentice sagl.

- 3. Considerato che sicuramente il termine "ufficiale" è usato abusivamente (in quanto questo è espressamente riservato alle autorità cui compete un ambito specifico), si sta già intervenendo o come si intende celermente intervenire per evitare certificazioni e narrative fuorvianti o addirittura ingannevoli?**

La menzione "Azienda verificata Fill-up" non ha alcun valore ufficiale di attestazione di qualità ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale e della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform). L'azienda in questione dovrebbe esplicitare questa importante informazione nell'ambito della sua comunicazione. Il Consiglio di Stato ribadisce ciò, anche a tutela delle famiglie e delle aziende, che potrebbero essere tratte in inganno, pensando erroneamente che tale menzione abbia qualsivoglia valore formale.

Si ricorda che in tutta la Svizzera le aziende formatrici che possiedono un'autorizzazione cantonale possono richiedere e utilizzare gratuitamente il sigillo ufficiale, ideato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in collaborazione

con i Cantoni. La DFP promuove attivamente questo sigillo, che attesta l'impegno a formare apprendisti e apprendiste, attraverso diversi canali comunicativi.

**4. È intenzione dell'autorità creare delle categorie di classificazione delle aziende formatrici secondo altri criteri che non siano previsti delle normative vigenti? Si sono emanate disposizioni su altri protocolli di verifica?**

No, i criteri sono stabiliti dalla legislazione federale e cantonale in materia di formazione professionale.

**5. Come si intende agire presso le aziende formatrici per segnalare, a salvaguardia soprattutto del ruolo e della reputazione della Divisione della formazione professionale, che solo la stessa è incaricata di verificare la qualità della formazione e a certificare l'idoneità di un'azienda formatrice, rispettivamente che certificazioni di qualsiasi altra sorta non hanno alcun valore dal profilo formale e legale e quindi non sono né richieste né consigliate?**

Considerato che le aziende autorizzate a formare apprendisti e apprendiste così come le organizzazioni del mondo del lavoro sono informate e consapevoli delle disposizioni vigenti in termini di autorizzazioni e vigilanza, il Consiglio di Stato non ritiene necessario inviare una specifica comunicazione alle aziende per sottolineare che la menzione "Azienda verificata Fill-up" non ha alcun valore ufficiale di attestazione di qualità . Le organizzazioni del mondo del lavoro, se lo ritengono opportuno, sono libere di procedere con un'informazione diretta verso le rispettive aziende.

**6. Partendo dal presupposto che tutte le aziende formatrici autorizzate dalle autorità rispettino i disposti legali e quindi siano da reputarsi ugualmente idonee, come si intende agire in ambito scolastico e familiare per evitare che genitori e futuri apprendisti possano essere tratti in inganno, rispetto a comunicazioni ed "affermazioni certificative" che non sono ufficiali e di cui non sono validati i protocolli di verifica? Pertanto rispetto a valutazioni, di classificazione e giudizio, su aziende formatrici tendenti ad attribuire e stabilire loro un presunto, quanto arbitrario, maggiore o minor valore di qualità?**

Per evitare che genitori, futuri apprendisti e apprendiste possano essere tratti in inganno da comunicazioni non ufficiali o affermazioni non validate sulle aziende formatrici, il Cantone promuove un'informazione attiva fondata su fonti ufficiali e affidabili tramite i propri canali. Un ruolo chiave in tal senso è svolto dall'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, che fornisce supporto e linee guida per aiutare famiglie, allievi e allieve a orientarsi correttamente tra le varie opportunità formative, attraverso incontri, per il tramite di documentazione e per mezzo dei siti ufficialmente riconosciuti dal Cantone e dalla Confederazione.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

RG n. 5781 del 27 novembre 2024

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
Christian Vitta

Il Cancelliere  
  
Arnoldo Coduri